

RISPOSTE AI QUESITI - FAQ

Quesito del 14/06/2018

In riferimento alla procedura indicata in oggetto siamo con la presente a formulare le seguenti richieste di chiarimenti:

a) - riguardo i requisiti indicati al punto 5 lettera b) lettera b) del disciplinare si chiede gentilmente di poter chiarire cosa debba intendersi per servizi educativi extrascolastici, posto che l’attività di assistenza agli alunni pre/post scuola con programmi ludico formativi dedicati, spesso viene fatturata unitamente al costo pasto e non come singola voce risultando difficile determinare una quantificazione.

b) - riguardo i requisiti indicati al punto 5 lettera b) lettera c) del disciplinare si chiede di confermare che il servizio di portierato possa essere equiparato al servizio di custodia immobili. Considerato che il possesso del requisito viene accorpato al servizio di pulizia, senza specificare i relativi valori, si chiede altresì di poter assolvere a tale richiesta con l’indicazione prevalente del fatturato relativo al servizio di pulizia immobili.

c) - in riferimento alla possibile partecipazione in RTI , si chiede gentilmente di voler specificare se il possesso dei requisiti possa essere dimostrato dal raggruppamento complessivamente o se vi siano delle quote minime da rispettare in capo alle mandatarie, si chiede se è ammesso il raggruppamento di tipo verticale posto che i servizi sono distintamente valorizzati.

RISPOSTA

Punto a)

Il quesito è riferito probabilmente al punto 5 **lettera d)** lettera b) del Disciplinare di gara ovvero ai “Requisiti di capacità tecnica professionale” relativi ai servizi educativi extrascolastici rivolti a minori per un importo pari ad € 150.000,00.

Si specifica che per servizi educativi extrascolastici non possono essere considerati nel costo pasto in quanto gli stessi si identificano all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto ed hanno per oggetto lo sviluppo di progetti educativi di custodia di minori.

Punto b)

Il quesito è riferito probabilmente al punto 5 **lettera d)** lettera c) del Disciplinare di gara ovvero ai “Requisiti di capacità tecnica professionale” relativi ai servizi di pulizie e custodia per un importo pari ad € 100.000,00.

Si conferma che il servizio di portierato possa essere equiparato al servizio di custodia immobili.

Punto c)

Poiché il bando all’art. 5 lettera c) del Disciplinare, non specifica la misura minima dei requisiti che il singolo concorrente debba possedere nel caso del raggruppamento di cui all’art. 45, comma 2 lettera d) è da intendersi che la capacità economica – finanziaria possa essere soddisfatta in via cumulativa tra i singoli operatori raggruppati (ANAC, Parere di Precontenzioso n. 31 del 13/02/2014), fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria posseduta dal singolo

partecipante e le attività che andrà a svolgere tenuto conto che, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Infine si rimanda all'art. 92 del DPR 207/2010 oltreché alla normativa vigente in materia.

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in quanto il bando specifica l'oggetto principale della prestazione.

* * * * *

Quesito del 15/06/2018

Con la presente si richiede chiarimento rispetto alla procedura in oggetto in merito al punto 5 d) del disciplinare di gara. Nello specifico, si chiede se i requisiti di capacità tecnico-professionale, in caso di consorzi di cui alle lettere b) c) dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti esclusivamente dal consorzio stesso o mediante la somma dei requisiti delle consorziate indicate.

RISPOSTA

I requisiti di cui al punto 5 lettera b e lettera c del Disciplinare (idoneità professionale e capacità economica finanziaria), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e l'idoneità professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

* * * * *

Quesito del 19/06/2018

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, con la presente siamo a chiedere se, il requisito di idoneità professionale, precisamente iscrizione alla CCIAA, debba essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda.

Premesso che l'appalto prevede come attività principale il servizio di refezione scolastica e tutti gli altri servizi di conseguenza sono considerati attività secondarie, nel caso in cui si intende partecipare in ATI Verticale dove un soggetto svolgerà l'attività di mensa e pulizie e un altro soggetto svolgerà i servizi educativi ecc, si chiede conferma che ciascun operatore debba possedere l'iscrizione alla CCIAA per l'attività che andrà a svolgere.

RISPOSTA

Considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio risponde all'esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti (cit. Cons. Stato sez. V 14 aprile 2015 n. 1874) appare che nel caso di partecipazione in ATI verticale ai sensi dell'48 del D.Lgs. 50/2016 la mandataria dovrà possedere il requisito di iscrizione alla CCIAA oggetto del servizio prevalente indicato dal bando CPV 55524000-9 mentre le mandatarie dovranno possedere l'iscrizione alla CCIAA per le attività che andranno a svolgere.

* * * * *

Quesito del 25/06/2018

Con la presente si richiede gentilmente di poter conoscere l'inquadramento del personale attuale ed eventuali scatti di anzianità relativamente al servizio della procedura in oggetto.

Contestualmente, si richiede anche chiarimento circa la determinazione del punteggio dell'offerta qualitativa/progetto gestionale, in merito alla sezione "Qualità organizzativa dell'impresa", punto

f). Nello specifico, si chiede se per l'attribuzione dei 2 punti sia necessaria una certificazione per ciascun servizio, quindi un totale di 3 certificazioni (ristorazione, servizi educativi, pulizie), o se ne bastino anche 1 o 2.

RISPOSTA

Si elencano, di seguito, il numero degli operatori incaricati dei vari servizi, in relazione l'appalto in scadenza il 30 giugno 2018, si precisa che per questi servizi essendo iniziato l'ultimo affidamento a settembre 2017, non sono stati maturati scatti di anzianità a favore degli addetti:

- N. 4 Educatori inquadrati al livello D1, di cui 3 a 26hh sett.li ed 1 a 36hh sett.li;
- N.5 Ausiliari inquadrati al livello A1, di cui 1 a 26hh sett.li, 1 a 29hh sett.li, 1 a 22,5hh sett.li, 1 a 32,5hh sett.li ed 1 a 31,5hh sett.li;
- N. 2 Cuoco inquadrato al livello C1 a 30hh sett.li;
- N. 2 Aiuto Cuoco inquadrato al livello B1 a 25hh sett.li;
- N. 1 Impiegato inquadrato al livello C3 a 30hh sett.li.

Relativamente alla sezione **“Qualità organizzativa dell'impresa”** il punto f) riferito alla certificazione ISO 9001:2015 specifica per i servizi oggetto dell'appalto, l'attribuzione di max 2 punti dipende dalla natura della partecipazione all'appalto, se con unica impresa la certificazione dovrà essere posseduta dall'unico offerente riferita ai servizi oggetto dell'appalto. In caso di partecipazione in costituzione in ATI ai sensi del'art. 48 del D.lgs 50/20016 tale certificazione dovrà essere posseduta da ciascun contraente riferita al servizio che andrà a svolgere.

Quesito del 04/07/2018

Spett.le Stazione Appaltante, si presentano di seguito i quesiti relativi alla procedura di gara in oggetto:

1) Nel caso di raggruppamenti temporanei, il requisito dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio per ciascuna delle attività oggetto dell'appalto (refezione scolastica, servizi ricreativi, servizi di pulizia) deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppante? Oppure è ammesso il caso di RTI composto da due imprese in cui l'una è iscritta alla Camera di Commercio per servizi di pulizia e mensa e l'altra per servizi educativi/extra scolastici?

Relativamente alla risposta al quesito n. 1) si invita l'operatore economico a consultare le precedente risposta formulata al quesito del 19/06/2018.

2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fidejussione bancaria dovrà essere emessa dall'impresa capogruppo/capofila ed intestata e firmata da ciascuna impresa che compone il raggruppamento?

Nel caso di raggruppamenti temporanei la polizza fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese che compongono il raggruppamento. La fidejussione è tenuta a richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese che saranno singolarmente identificate in quanto diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante.

Quesiti del 05/07/2018

Con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla procedura in oggetto:

1. Si chiede di poter conoscere il numero di bambini frequentanti i servizi di pre-ingresso, uscita posticipata, doposcuola e centro estivo, relativamente all'anno scolastico 2017-18 e, se già disponibili, anche all'anno scolastico 2018-19. Si chiede inoltre di poter conoscere la capienza massima dei frequentanti compresa entro il tetto di € 375.000 posto a base d'asta.

Si elencano il numero degli iscritti ai servizi educativi extrascolastici relativamente all'anno 2017-2018

- 1) Entrata anticipata n. 33
- 2) Prolungato n. 62
- 3) Educativo n. 74
- 4) CER anno 2018 n. 68

Quanto sopra indicato rappresenta il numero massimo degli iscritti ai servizi nell'anno 2017/2018. Tuttavia si precisa che la frequenza è variabile quotidianamente.

Posto che non è prevista una capienza massima per servizio, fatto salvo che questa non sia espressamente prevista da specifiche normative in materia (ad esempio n. max bimbi per educatore) si ritiene che l'appaltatore debba soddisfare almeno il numero massimo di utenti/servizio indicato sopra inclusa una eventuale variabile in aumento del 15%.

2. Il servizio di Centro Estivo è riservato, come specificato in capitolato, esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni?

Il servizio estivo è riservato prevalentemente ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.

3. Si chiede se il servizio di pulizia presso la Scuola dell'Infanzia (mensa, servizi igienici, parti comuni) viene svolto attualmente da personale in forza al Comune (bidelli/e) o se dovrà essere svolta dal personale della ditta aggiudicataria.

I servizi di pulizia presso la scuola dell'infanzia dovranno essere svolti dall'appaltatore sia per quanto riguarda gli ambienti dedicati alla refezione posti al piano terra, e a tal proposito vedasi art. 4 del capitolato d'appalto, che per tutti gli spazi del piano primo indicati ai punti d) – e) dell'art. 8 del capitolato.

4. Si chiede se l'incongruenza tra quanto riportato in capitolato (art. 10 – Personale impiegato: n.6 addetti ai servizi ausiliari + n.2 addetti custodia e pulizie) e la risposta fornita al quesito relativo al personale attualmente in essere (n. 5 figure ausiliarie in totale) debba risolversi tenendo come indicazione definitiva quella fornita come risposta al quesito.

L'art. 10 pone l'obbligo in capo all'appaltatore di assumere tutti i lavoratori ed il personale fino ad oggi impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e, a garantire allo stesso, un legittimo inquadramento economico/normativo.

Per quanto di nostra conoscenza, tale obbligo riguarda le seguenti figure:

- N. 4 Educatori inquadrati al livello D1, di cui 3 a 26hh sett.li ed 1 a 36hh sett.li;
- N.5 Ausiliari inquadrati al livello A1, di cui 1 a 26hh sett.li, 1 a 29hh sett.li, 1 a 22,5hh sett.li, 1 a 32,5hh sett.li ed 1 a 31,5hh sett.li;
- N. 2 Cuoco inquadrato al livello C1 a 30hh sett.li;
- N. 2 Aiuto Cuoco inquadrato al livello B1 a 25hh sett.li;
- N. 1 Impiegato inquadrato al livello C3 a 30hh sett.li.

Si rammenta che, in ogni caso, è fatto obbligo all'appaltatore integrare il personale che risulta carente rispetto le necessità di assolvimento dei servizi appaltati.

Quesito del 05/07/2018

Buongiorno, preso atto che il valore complessivo dell'appalto è di € 920.000,00 (oneri sicurezza inclusi) e che il servizio principale di refezione scolastica ha un valore di € 525.000,00 con la presente siamo a chiedere cortesemente quanto è il valore dei servizi educativi e quanto quello dei servizi di pulizia e custodia immobili.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 920.000,00, posto che il valore principale dell'appalto è di € 525.000,00 si configura che, al netto degli oneri per la sicurezza, il valore dei servizi educativi è di € 236.000 euro, mentre i servizi di pulizia – custodia hanno il valore di € 139.000.

Quesito del 05/07/2018

Si presenta di seguito un quesito relativo alla procedura di gara in oggetto:

1) Si chiede conferma in merito all'importo della fidejussione: il disciplinare riporta una cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, ossia € 18.400,00 (2% di € 920.000). Nell'allegato 1 si legge invece la richiesta di allegare una fidejussione pari ad € 8.800 che risulterebbe dell'abbattimento del 50% in virtù del possesso di certificazione ISO 9001. Si chiede inoltre se sia ammesso l'abbattimento di un ulteriore 20% in caso di RTI composto da due imprese entrambe in possesso di certificazione 14001 per i rispettivi settori di attività.

Si conferma che l'importo corretto della fidejussione è di € 18.400,00 salvo le riduzioni previste per gli operatori economici ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;